



Roma, 24/02/2023

Ufficio: DAR/AB
Protocollo: 202300002425/A.G.
Oggetto: LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.

Circolare n. 14290

4.1

Sito no
IFO no

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Legge di Bilancio 2023.

Riferimenti: LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. (22G00211) ([GU Serie Generale n.303 del 29-12-2022 - Suppl. Ordinario n. 43](#))

Al fine di approfondire i contenuti della [Legge di Bilancio 2023](#) (L. 197/2022), si riportano di seguito le principali disposizioni di interesse.

DISPOSIZIONI DI INTERESSE IN AMBITO SANITARIO

CURE PALLIATIVE (comma 83)

Il comma 83 stabilisce che Regioni e Province autonome presentino entro il 30 gennaio di ciascun anno un Piano di potenziamento delle cure palliative per raggiungere, entro il 2028, il 90% della popolazione interessata. Il monitoraggio semestrale di attuazione è affidato ad AGENAS. Presentazione del Piano e relativa attuazione costituiscono adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del SSN a carico dello Stato.

SUPPORTO ENTI EROGATORI SERVIZI SOCIO-SANITARI (commi 366-368)

Viene incrementato di 5 milioni per il 2023 il Fondo in favore degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi sociosanitari e socioassistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per disabili e anziani.

INDENNITÀ DI PRONTO SOCCORSO (commi 526-527)

L'indennità accessoria per i dipendenti degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale operanti nei servizi di pronto soccorso è incrementata di 200 milioni annui dal 1° gennaio 2024, di cui 60 per la dirigenza medica e 140 per il personale sanitario.

RECLUTAMENTO PERSONALE SANITARIO SSN (comma 528)

Il comma 528, modificando una disposizione della legge di bilancio 2022, proroga al 31 dicembre 2024 il termine di scadenza entro cui gli enti del SSN, possono assumere a tempo indeterminato personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche qualora non più in servizio, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, a condizione che abbia maturato al 31 dicembre 2023 almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, alle dipendenze di un ente del SSN, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022.

IMPLEMENTAZIONE PNCAR 2022-2025 (comma 529)

È autorizzata la spesa di 40 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 per dare attuazione alle misure e agli interventi previsti nel “Piano di contrasto all’Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2022-2025”. Tale somma è ripartita sulla base di criteri da definirsi con Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

FONDO PROGRAMMA NAZIONALE SCREENING DIABETICO (comma 530)

Il comma 530 istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo con una dotazione pari a 500.000 euro per l’anno 2023 e un milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, allo scopo di finanziare futuri interventi normativi per la realizzazione di un programma pluriennale di screening su base nazionale nella popolazione pediatrica per l’individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia.

RETE CAR-T E IRCCS RETE CARDIOVASCOLARE (comma 531)

Il comma 531 autorizza la spesa di 250.000 euro per il 2023 e 500 mila euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a favore degli IRCCS della “Rete oncologica” del Ministero della Salute per lo sviluppo di nuove tecnologie antitumorali CAR-T e di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 a favore degli IRCCS della “Rete cardiovascolare” del Ministero della Salute impegnati in programmi di prevenzione primaria cardiovascolare.

REMUNERAZIONE FARMACIE (commi 532-534)

Viene riconosciuta dal 1° marzo 2023 una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN, nel limite di 150 milioni annui.

ADEGUAMENTO FINANZIAMENTO SSN (comma 535)

Il comma 535 incrementa il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di 2.150 milioni per il 2023, 2.300 milioni per il 2024 e 2.600 milioni dal 2025. Per il 2023, 1.400 milioni sul totale è destinato a contribuire ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche.

FONDO ACQUISTO VACCINI E FARMACI COVID (comma 536)

Il comma 536 incrementa il fondo di cui all'art. 1, comma 447, della legge n. 178 del 2020 di 650 milioni per il 2023 da destinare all'acquisto di vaccini anti SARS-CoV-2 e farmaci per la cura dei pazienti COVID.

PAYBACK FARMACEUTICO (commi 540-541)

I commi 540 e 541 riguardano il payback farmaceutico. In particolare, il comma 540 consente alle Regioni e alle Province autonome di iscrivere per l'equilibrio del settore sanitario 2022 il payback relativo agli anni 2020 e 2021 senza appostare accantonamenti, fermo restando l'eventuale compensazione a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno in cui il pagamento con riserva è definito, qualora di entità inferiore. Per il payback relativo al 2021 tali disposizioni si applicano nei limiti di quanto effettivamente versato dalle aziende farmaceutiche alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Il successivo comma 541 stabilisce che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame siano definite le modalità di applicazione della norma della legge di bilancio 2022 che applica uno sconto sul payback farmaceutico esclusivamente in favore delle aziende che hanno provveduto all'integrale pagamento dell'onere di ripiano 2021 senza riserva. Ai fini di coordinamento, la disposizione prevede che il decreto, previsto dalla legge di bilancio 2022, recante le modalità di recupero delle somme tramite payback, sia opportunamente integrato con l'inserimento dell'anno 2021.

QUOTA PREMIALE FINANZIAMENTO SSN (comma 544)

Il comma 544 dispone che per il 2022 la quota premiale regionale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del SSN, è aumentata allo 0,40% delle predette risorse.

FEDERALISMO REGIONALE E DETERMINAZIONE FABBISOGNI SANITARI (comma 788)

Il comma 788 differisce al 2027 o ad un anno antecedente, ove ricorrano le condizioni di cui al decreto legislativo n. 68 del 2011, l'entrata in vigore dei meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali diretti ad assicurare autonomia di entrata alle regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali.

ALTRE NORME DI INTERESSE

IVA PRODOTTI INFANZIA E IGIENE INTIMA FEMMINILE (comma 72)

Il comma 72 estende il regime IVA al 5% ai prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell'igiene femminile, prevista dalla precedente normativa solo per i prodotti per la protezione dell'igiene intima femminile compostabili e lavabili.

Vengono, inoltre, assoggettati all'IVA al 5% i seguenti prodotti per l'infanzia: latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00); pannolini per bambini e seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

ACCISE TABACCHI (comma 122)

Il comma 122 riconfigura i criteri utilizzati per il calcolo della quota specifica in misura fissa, nonché di quella ad valorem, che determina l'accisa sui tabacchi lavorati. Viene innalzato inoltre l'importo dell'accisa minima gravante sul tabacco trinciato usato per arrotolare le sigarette, aggiornato l'importo dell'onere fiscale minimo per le sigarette, ridotte le aliquote dell'imposta di consumo gravante sui prodotti liquidi da inalazione e rideterminata, in riduzione, la tassazione delle sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, destinate ad essere inalate senza combustione.

Vengono anche definiti alcuni adempimenti a cui sono tenuti i soggetti che effettuano l'immissione in consumo di prodotti contenenti nicotina diversi dai tabacchi lavorati provenienti da uno Stato dell'UE. La norma stabilisce, tra l'altro, che tali soggetti sono tenuti al pagamento dell'imposta di consumo.

LAVORO AGILE PER SOGGETTI FRAGILI (comma 306)

Il comma 306 concerne l'applicazione, fino al 31 marzo 2023, dell'istituto del lavoro in modalità agile per i dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle situazioni di fragilità di cui al D.M. 4 febbraio 2022 ([clicca qui](#)). Si prevede che il datore di lavoro, per tali soggetti, assicuri lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi di lavoro in applicazione, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, se più favorevoli.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)